

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi e delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1. Finalità e oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Dotazione finanziaria e regime di aiuti
- Art. 4. Settori di attività esclusi.
- Art. 5. Cumulo di contributi
- Art. 6. Requisiti generali di ammissibilità
- Art. 7. Limiti di spesa e di contributo

TITOLO II MISURE CONTRIBUTIVE

CAPO I INVESTIMENTI AZIENDALI

- Art. 8. Soggetti beneficiari
- Art. 9. Iniziative finanziabili e spesa massima ammissibile
- Art. 10. Spese ammissibili
- Art. 11. Spese non ammissibili
- Art. 12. Termini di realizzazione dell'iniziativa
- Art. 13. Documentazione facente parte della domanda
- Art. 14. Regime e intensità massima degli aiuti

CAPO II INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICO O EDILIZIA

- Art. 15. Soggetti beneficiari
- Art. 16. Iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 17. Limiti di spesa e di contributo
- Art. 18. Termini di realizzazione dell'iniziativa
- Art. 19. Regolarità urbanistico edilizia dell'intervento
- Art. 20. Documentazione facente parte della domanda
- Art. 21. Regime e intensità massima degli aiuti

CAPO III OCCUPAZIONE

SEZIONE 1 Parte generale

- Art. 22. Soggetti beneficiari
- Art. 23. Iniziative finanziabili
- Art. 24. Documentazione facente parte della domanda

SEZIONE 2 Iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

- Art. 25. Spese ammissibili.
- Art. 26. Limiti di spesa e di contributo
- Art. 27. Regime e intensità degli aiuti

SEZIONE 3 Contributi per l'assunzione di lavoratori con disabilità

Art. 28. Spese ammissibili

Art. 29. Limiti di spesa

Art. 30. Regime e intensità degli aiuti

SEZIONE 4 Contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate

Art. 31. Spese ammissibili

Art. 32. Regime e intensità degli aiuti

SEZIONE 5 Contributi per il personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Art. 33. Iniziative finanziabili

Art. 34. Spese ammissibili

Art. 35. Limiti di spesa

Art. 36. Regime e intensità degli aiuti

CAPO IV CONSULENZE STRATEGICHE E PROGETTI DI SVILUPPO E RICERCA

Art. 37. Soggetti beneficiari

Art. 38. Iniziative finanziabili e spesa massima ammissibile.

Art. 39. Spese ammissibili

Art. 40. Regime e intensità massima degli aiuti.

Art. 41. Termini di realizzazione dell'iniziativa

Art. 42. Documentazione facente parte della domanda

TITOLO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

CAPO I DOMANDA

Art. 43. Modalità di presentazione della domanda

Art. 44. Contenuto della domanda di contributo

Art. 45. Rendicontazione della spesa

Art. 46. Avvio e termine del procedimento

Art. 47. Cause di inammissibilità della domanda

Art. 48. Documentazione di spesa

Art. 49. Riparto delle risorse

CAPO II CONCESSIONE, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 50. Provvedimento finale.

Art. 51. Revoca e rideterminazione del contributo.

TITOLO IV OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VARIAZIONI SOGGETTIVE E CONTROLLI

Art. 52. Obblighi dei beneficiari

Art. 53. Vincoli per le imprese beneficiarie degli incentivi

Art. 54. Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi

Art. 55. Ispezioni e controlli

TITOLO V RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 56. Rinvio

Art. 57. Abrogazioni

Art. 58. Norme transitorie

Art. 59. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere la cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale della comunità, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, il presente regolamento stabilisce ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi e delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 20/2006.
2. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 20/2006, contributi aventi ad oggetto:
 - a) investimenti aziendali;
 - b) interventi aventi ad oggetto lavori di rilevanza urbanistica o edilizia su beni immobili;
 - c) servizi di consulenza strategica concernenti l'innovazione o altre attività che non attengono all'ordinaria amministrazione dell'impresa;
 - d) progetti di sviluppo e ricerca delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
3. Sono altresì concessi contributi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 per le seguenti iniziative:
 - a) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di socio lavoratore, di persone svantaggiate rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
 - b) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di socio lavoratore, di persone svantaggiate rientranti nella categoria dei lavoratori con disabilità;
 - c) mantenimento in occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), assunte con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori;
 - d) costi salariali del personale dedicato alle attività di assistenza del personale di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - e) costi salariali del personale dedicato alle attività di assistenza e formazione del personale di cui alla precedente lettera c).

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Albo: Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2006;
 - b) servizi di consulenza strategica: servizi per la definizione di strategie d'impresa, finalizzati allo sviluppo e alla crescita, non continuativi, non ripetibili e non attinenti all'ordinaria amministrazione dell'impresa, prestati da consulenti esterni;
 - c) progetti di sviluppo e ricerca: progetti attinenti a servizi non aventi natura economica e privi di riflessi economici sui servizi offerti, di durata non superiore a due anni, concernenti la promozione della cooperazione sociale, lo sviluppo dell'occupazione nel settore, la promozione e diffusione degli strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici, la creazione di reti informatiche, l'individuazione di

fabbisogni formativi del settore, l'istituzione di osservatori sulla cooperazione sociale e la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

d) persone svantaggiate: tutti i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 20/2006, definiti alle lettere e), f) e g);

e) lavoratori svantaggiati: i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 20/2006, che rientrano anche in una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione di quelli con disabilità;

f) lavoratori molto svantaggiati: i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 20/2006, che rientrano anche in una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione di quelli con disabilità;

g) lavoratori con disabilità: persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014;

h) mantenimento in occupazione: la permanenza della persona svantaggiata nella condizione di lavoratore occupato per una durata minima e continuativa di 12 mesi più un giorno;

i) contratto collettivo nazionale: contratto collettivo nazionale di settore, comprensivo della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale, firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) costi salariali: costi salariali così come definiti al punto 31, articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3. Dotazione finanziaria e regime di aiuti

1. I contributi vengono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di seguito GUUE, serie L del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», di seguito regolamento (UE) «de minimis» generale,

- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, di seguito regolamento (UE) «de minimis» nel settore agricolo,

- Capi I e II, articoli, 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito regolamento (UE) generale di esenzione, per le misure a sostegno dell'occupazione di cui al Capo III.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con legge regionale di stabilità sono stanziati annualmente le risorse, suddivise per ciascuna misura contributiva di cui al Titolo II.

3. Per ciascuna misura contributiva di cui al Titolo II il contributo è concesso mediante riparto delle risorse stanziati, ripartite tra tutte le domande ammesse, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e nei limiti della misura massima indicata nei rispettivi articoli.

Art. 4. Settori di attività esclusi.

1. Non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regolamento i settori di attività esclusi dai regolamenti europei «de minimis» (generale e agricolo) e dal regolamento generale di esenzione.

Art. 5. Cumulo di contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici, anche concessi per le medesime spese, nel limite dell'importo ammissibile e nel rispetto delle regole di cumulo, stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 e dall' articolo 5 del regolamento (UE) 1408/2013. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici qualora espressamente previsti.
2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Art. 6. Requisiti e obblighi generali

1. I soggetti richiedenti devono:
 - a) essere iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - b) aver approvato il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 20/2006, ove obbligati, alla data di presentazione della domanda;
 - c) rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001 n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
 - e) essere in regola con gli obblighi di contribuzione stabiliti dalla normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (DURC);
 - f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali e, in ogni caso, non essere impresa in difficoltà ai sensi dall'articolo 2 punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
2. I requisiti di cui al comma 1 sono condizione necessaria per la concessione dei contributi.
3. Qualora intervengano variazioni in merito ai requisiti e agli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la revoca del contributo.
4. Le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27 comma 1, lettera b) della legge regionale 27/2007, devono essere in possesso dei requisiti e rispettare gli obblighi di cui alle lettere c), d), e) e g).

Art. 7. Limiti di spesa e di contributo

1. Non sono finanziate le domande di contributo per le quali la spesa ammissibile a contributo risulti inferiore a 3.000 euro. Tale limite non si applica ai contributi di cui al Capo III (Occupazione).

TITOLO II MISURE CONTRIBUTIVE

CAPO I INVESTIMENTI AZIENDALI

Art. 8. Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente Capo:
 - a) le cooperative sociali che forniscono servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;
 - b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;
 - c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), iscritti nella sezione c) dell'Albo.
2. I requisiti soggettivi elencati al comma 1 sono condizione necessaria per la concessione del contributo.

Art. 9. Iniziative finanziabili e spesa massima ammissibile

1. Sono oggetto di contributo in regime di aiuti «de minimis» generale e del settore agricolo, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato, esclusivamente le seguenti iniziative:
 - a) acquisto di immobili destinati ad attività aziendali, entro il limite di spesa massima ammissibile a contributo pari a 100.000 euro;
 - b) acquisto di impianti, macchinari, automezzi, beni, arredi, elettrodomestici e attrezzature, ivi comprese attrezzature informatiche, purché iscritti a cespite e di importo pari o superiore a 516,46 euro, riferito al singolo bene. Sono ammessi anche insiemi di beni tipologicamente omogenei, di valore minimo per singolo bene pari o superiore a 100 euro, qualora acquistati insieme e in un'unica soluzione, per un valore complessivo di almeno 1.000 euro, purché iscritti a cespite. Il limite di spesa massima ammissibile a contributo è pari a 60.000 euro;
 - c) acquisto di beni immateriali. Il limite di spesa massima ammissibile a contributo è pari a 20.000 euro;
 - d) fornitura e posa in opera di beni o interventi edilizi su beni immobili non rientranti tra quelli di cui al Capo II (Interventi aventi rilevanza urbanistico edilizia su beni immobili).
2. I beni di cui al comma 1 devono essere strettamente connessi e funzionali all'attività svolta dal richiedente.
3. Gli acquisti devono essere effettuati presso soggetti terzi che non hanno relazioni con il richiedente, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 10. Spese ammissibili

1. Per gli investimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono ammesse le spese per l'acquisto di beni immobili, con esclusivo riferimento al valore di acquisto dell'immobile.
2. Per gli investimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono ammesse esclusivamente le spese per:
 - a) l'acquisto di impianti di produzione e macchinari, nuovi di fabbrica;
 - b) l'acquisto di automezzi, nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori;
 - c) l'acquisto di beni e attrezzature strumentali all'attività svolta, nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro installazione e messa in opera;
 - d) l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;

- e) l'acquisto di nuove attrezzature informatiche, compresi i costi per il loro trasposto, installazione e configurazione e per i soli software di base o di sistema necessari al loro funzionamento.
3. Per gli investimenti di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), sono ammesse esclusivamente le spese per:
- a) l'acquisto di brevetti, licenze e diritti di uso;
 - b) l'acquisto o la progettazione di software e di siti web ad esclusione dei canoni di servizi di manutenzione.
4. Per gli investimenti di cui all' articolo 9, comma 1, lettera d), i beni acquistati o gli interventi sui beni immobili devono essere strettamente connessi all'attività svolta e nella disponibilità esclusiva del soggetto richiedente.
5. Le spese ammesse a contributo, a pena di inammissibilità della spesa, sono:
- a) sostenute e pagate dal soggetto richiedente direttamente a favore del venditore, fornitore o appaltatore;
 - b) fatturate o attestate da documentazione equivalente nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c) pagate entro la data di presentazione della domanda.
6. I pagamenti devono essere effettuati con modalità idonee a consentirne la tracciabilità quali: bonifico bancario, assegno bancario, Ri. Ba. (Ricevuta Bancaria), RID (Rapporto Interbancario Diretto) e altri strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto corrente bancario o postale intestato alla persona giuridica richiedente il contributo.
7. In caso di acquisto di beni, le cui fatture elencano voci di singole componenti del bene, il richiedente deve allegare una dichiarazione che attesti che le singole voci di dettaglio dei componenti attengono ad un determinato bene, oggetto di domanda di contributo, con i relativi importi.

Art. 11. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili spese per:
- a) acquisto di beni immobili, mobili e immateriali non iscritti nel libro dei cespiti;
 - b) acquisto di beni e materiali di consumo;
 - c) acquisti di aziende, quote di azienda, quote societarie o azioni o di rami d'azienda, spese di avviamento;
 - d) scorte e rimanenze di magazzino;
 - e) canoni per servizi di manutenzione e/o assistenza continuativi o periodici;
 - f) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - g) imposte, tasse, valori bollati e l'IVA, qualora e nella misura in cui non costituisca un costo;
 - h) spese accessorie non espressamente previste dal regolamento;
 - i) spese notarili o di mediazione;
 - j) acquisto di automezzi "a chilometro zero";
 - k) spese realizzate in economia e/o autofatturazione;
 - l) acquisto di oggetti preziosi, antichi o similari, quali ad esempio tappeti, opere d'arte;
 - m) spese per materiali, beni e servizi di pubblicità e di promozione;
 - n) spese di rappresentanza
 - o) spese per canoni di affitto, noleggio o altri diritti reali o personali.

Art. 12. Termini di realizzazione dell'iniziativa

1. Le iniziative di cui al presente Capo, si concludono entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.
2. Per conclusione dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna oppure, in mancanza di documentazione di trasporto, la data della fattura di saldo;
 - b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di ultimazione del servizio, oppure, in mancanza di documentazione che la attesti, la data della fattura di saldo;
 - c) nel caso di acquisto di beni immobili, la data dell'atto di compravendita.
3. In tutti gli altri casi, la conclusione dell'iniziativa è attestata dalla data della fattura di saldo o da documento equivalente nel caso non sia prevista la fatturazione.

Art. 13. Documentazione facente parte della domanda

1. La documentazione facente parte della domanda è indicata all'articolo 44.

Art. 14. Regime e intensità massima degli aiuti

1. I contributi per iniziative di cui al presente Capo, vengono concessi, esclusivamente in regime di aiuti «de minimis» generale e nel settore agricolo, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato e nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.
2. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite tra tutte le domande ammesse, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 32%.

CAPO II

INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO LAVORI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA O EDILIZIA

Art. 15. Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente Capo:
- a) le cooperative sociali che forniscono servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;
 - b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;
 - c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.
2. I requisiti soggettivi elencati al comma 1 sono condizione necessaria per la concessione del contributo.

Art. 16. Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le spese per le seguenti iniziative aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ivi comprese le spese tecniche:
- a) nuova costruzione;
 - b) ampliamento;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) manutenzione straordinaria;
 - e) restauro e risanamento conservativo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere destinate:
- a) alla realizzazione di un nuovo immobile aziendale;
 - b) all'ampliamento di un immobile aziendale esistente;
 - c) alla manutenzione, al risanamento conservativo, al restauro o alla ristrutturazione, di immobili aziendali esistenti.
3. Gli immobili di cui al comma 2 devono essere strettamente connessi e funzionali all'attività svolta e nella disponibilità esclusiva del soggetto richiedente.

4. Le spese di cui al comma 1, sono:

- a) sostenute e pagate dal richiedente direttamente a favore del venditore, fornitore o appaltatore;
- b) fatturate a partire dall'1 gennaio del terzo anno antecedente a quello di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
- c) pagate entro la data di presentazione della domanda.

5. I pagamenti devono essere effettuati con modalità idonee a consentirne la tracciabilità quali: bonifico bancario, assegno bancario, Ri. Ba. (Ricevuta Bancaria), RID (Rapporto Interbancario Diretto) e altri strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto corrente bancario o postale intestato alla persona giuridica richiedente il contributo.

6. Sono ammesse a contributo le spese relative ai lavori e alle spese tecniche, riferite all'intervento oggetto di domanda.

7. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, tasse, valori bollati e l'IVA.

Art. 17. Limiti di spesa e di contributo

1. Le spese di cui all'articolo 16, comma 1, sono ammissibili entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun richiedente, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 21.

2. Per le spese di cui all'articolo 16, comma 1, è possibile presentare una sola domanda riferita a un solo intervento edilizio.

Art. 18. Termini di realizzazione dell'iniziativa

1. L'iniziativa è ammessa a contributo se i lavori sono iniziati a decorrere dall'1 gennaio del terzo anno precedente quello di presentazione della domanda, come da documentazione prodotta dal soggetto richiedente.

Art. 19. Regolarità urbanistico-edilizia dell'intervento

1. Il soggetto richiedente attesta, alla data di presentazione della domanda, la conformità urbanistico-edilizia e le condizioni di agibilità dell'intervento attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Art. 20. Documentazione facente parte della domanda

1. La documentazione facente parte della domanda è indicata all'articolo 44.

Art. 21. Regime e intensità massima degli aiuti

1. I contributi per iniziative di cui al presente Capo, vengono concessi, esclusivamente in regime di aiuti «de minimis» generale e nel settore agricolo, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato e nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.

2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra tutte le domande ammesse, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 32%.

CAPO III
OCCUPAZIONE

SEZIONE 1
PARTE GENERALE

Art. 22. Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente Capo, le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali.
2. Il requisito di cui al comma 1 è condizione necessaria per la concessione del contributo.

Art. 23. Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006, sono concessi contributi a copertura dei costi salariali per le seguenti iniziative:
 - a) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, di persone svantaggiate rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f);
 - b) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, di persone svantaggiate, rientranti nella categoria dei lavoratori con disabilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
 - c) mantenimento in occupazione di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), impiegate con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori;
 - d) assistenza di persone svantaggiate assunte rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ovvero con disabilità e assistenza e formazione di persone svantaggiate occupate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione.
3. Per le iniziative di cui al presente Capo non trovano applicazione le disposizioni stabilite dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 ter della legge regionale 20/2006.

Art. 24. Documentazione facente parte della domanda

1. La documentazione facente parte della domanda è indicata all' articolo 44.

SEZIONE 2
CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI
O MOLTO SVANTAGGIATI.

Art. 25. Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali:
 - a) fino ai 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiati;
 - b) fino a 24 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori molto svantaggiati.
2. Fatto salvo il licenziamento per giusta causa, il lavoratore svantaggiato deve essere assunto per almeno 12 mesi o 24 mesi in caso di lavoratore molto svantaggiato.

3. L'assunzione dei lavoratori deve essere intervenuta dall'1 gennaio al 31 dicembre, dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per i lavoratori svantaggiati e dei due anni precedenti per i lavoratori molto svantaggiati.

4. A seguito dell'assunzione deve determinarsi un aumento netto del numero di Unità Lavorative nell'Anno (ULA), di cui all'Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, della cooperativa beneficiaria rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e, in ogni caso, non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

5. La concessione dei contributi ha ad oggetto i costi salariali riferiti all'effettivo periodo di occupazione nell'annualità precedente quella della presentazione della domanda sia per i lavoratori svantaggiati che per i lavoratori molto svantaggiati.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i contributi per il mantenimento in occupazione della stessa persona e per lo stesso periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5.

Art. 26. Limiti di spesa e di contributo

1. La spesa massima ammissibile a contributo per i costi salariali che la cooperativa sociale sostiene, con riferimento all'annualità contributiva oggetto di domanda, ammonta a 400.000 euro.

Art. 27. Regime e intensità degli aiuti

1. I contributi per le iniziative di cui alla presente sezione, vengono concessi in regime di aiuti in esenzione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato, ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le domande ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 30%.

SEZIONE 3

CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Art. 28. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali dei lavoratori con disabilità, assunti nelle annualità precedenti a quella di presentazione della domanda di contributo e occupati senza soluzione di continuità.

2. La concessione dei contributi ha ad oggetto i costi salariali riferiti all'effettivo periodo di occupazione nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.

3. A seguito dell'assunzione deve determinarsi un aumento netto del numero di ULA, di cui all'Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, della cooperativa beneficiaria rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e, in ogni caso, non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Art. 29. Limiti di spesa

1. La spesa massima ammissibile a contributo per i costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per le iniziative di cui alla presente sezione, con riferimento all'annualità contributiva oggetto di domanda, ammonta a 400.000 euro.

Art. 30. Regime e intensità degli aiuti

1. I contributi per iniziative di cui alla presente sezione, vengono concessi in regime di aiuti in esenzione di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato, ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le domande

ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 30%.

SEZIONE 4

CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO IN OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Art. 31. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali sostenuti per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate riferiti ai 12 mesi dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. La persona svantaggiata deve risultare occupata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i costi salariali di cui al comma 1.
3. Possono essere ammessi a contributo anche i costi salariali delle persone svantaggiate che, pur nel rispetto della continuità occupazionale di almeno 12 mesi più un giorno, non coprono l'intero periodo di 12 mesi di cui al comma 1.
4. La spesa massima ammissibile a contributo per i costi salariali che la cooperativa sociale sostiene con riferimento all'annualità contributiva per le iniziative di cui alla presente sezione, ammonta a 400.000 euro.

Art. 32. Regime e intensità degli aiuti

1. I contributi per iniziative di cui alla presente sezione, vengono concessi in regime di aiuti in osservanza dei regolamenti (UE) «de minimis» generale ovvero nel settore agricolo, e nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le domande ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 20%.

SEZIONE 5

CONTRIBUTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006

Art. 33. Iniziative finanziabili

1. Sono concessi contributi a copertura dei costi salariali del personale occupato con contratto di lavoro subordinato dedicato alle seguenti attività:
 - a) assistenza di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a);
 - b) assistenza di lavoratori con disabilità assunti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b);
 - c) assistenza e formazione di persone svantaggiate mantenute in occupazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
2. I costi salariali sono riferiti alle ore di lavoro dedicato alle attività di cui al comma 1.
3. Il personale impiegato nelle attività di cui al comma 1 deve essere in possesso di titolo di studio coerente con le predette attività o di comprovata esperienza professionale nel campo dell'assistenza e formazione delle persone svantaggiate. Il legale rappresentante o persona munita di poteri di rappresentanza del soggetto richiedente, attesta i titoli di studio e le esperienze almeno triennali con riferimento ai soggetti incaricati dell'assistenza e della formazione.

Art. 34. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali sostenuti per l'assistenza alle persone svantaggiate riferiti al periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda relativi a:

- a) costi salariali relativi all'assistenza di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti, riferita all'attività prestata nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati e nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati;
- b) costi salariali relativi all'assistenza di lavoratori con disabilità assunti, riferiti all'attività svolta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;
- c) costi salariali relativi all'assistenza e formazione di persone svantaggiate mantenute in occupazione, riferiti all'attività svolta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Art. 35. Limiti di spesa

1. La spesa massima ammissibile a contributo per i costi salariali che la cooperativa sociale richiedente sostiene per le iniziative di cui alla presente sezione, ammonta:
 - a) a 40.000 euro per l'assistenza di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
 - b) a 40.000 euro per l'assistenza di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) di lavoratori con disabilità;
 - c) a 20.000 euro per l'assistenza e formazione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) di persone svantaggiate mantenute in occupazione.

Art. 36. Regime e intensità degli aiuti

1. I contributi per iniziative di cui al presente Capo, vengono concessi:
 - a) in regime di aiuto di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato, per l'assistenza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra tutte le domande ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 20%;
 - b) in regime di aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato per l'assistenza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) di lavoratori con disabilità. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra tutte le domande ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 20%;
 - c) in regime di aiuto in osservanza dei regolamenti (UE) «de minimis» generale ovvero nel settore agricolo, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato per l'assistenza e formazione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del presente regolamento, di persone svantaggiate mantenute in occupazione. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra tutte le domande ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 20%. I contributi vengono concessi, in ogni caso, nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.

CAPO IV

CONSULENZE STRATEGICHE E PROGETTI DI SVILUPPO E RICERCA

Art. 37. Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente Capo,
 - a) per i servizi di consulenza strategica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c):
 - a1) le cooperative sociali che forniscono servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;
 - a2) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;

a3) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo;

b) per i progetti di sviluppo e ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

2. I requisiti soggettivi elencati al comma 1 sono condizione per la concessione del contributo.

Art. 38. Iniziative finanziabili e spesa massima ammissibile

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite all'acquisizione di:

a) servizi esterni di consulenza strategica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), entro il limite di spesa massima ammissibile a contributo di 30.000 euro;

b) progetti di sviluppo e ricerca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), entro il limite di spesa massima ammissibile a contributo di 50.000 euro.

Art. 39. Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 38 sono ammesse le spese dei consulenti e i costi di personale e materiali per la realizzazione del progetto e per l'assistenza tecnica, riferite ad un periodo massimo di due anni antecedenti l'annualità di presentazione della domanda.

2. Le spese di cui al comma 1, con riferimento a consulenti e personale esterno sono attestate con documenti fiscalmente validi riferiti all'iniziativa; con riferimento al personale interno sono attestate da fogli presenze.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), non sono ammesse spese riferite ai costi salariali del personale dipendente e dei titolari di cariche sociali del soggetto richiedente.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b) sono ammesse spese riferite ai costi salariali del personale dipendente dell'associazione richiedente nella misura massima del 30% del contributo concedibile di cui all'articolo 40, comma 3 e non sono ammesse spese riferite a costi salariali di titolari di cariche sociali dell'associazione richiedente

5. Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), nell'annualità contributiva successiva alla conclusione dell'iniziativa.

6. I pagamenti devono essere effettuati con modalità idonee a consentirne la tracciabilità quali: bonifico bancario, assegno bancario, Ri. Ba. (Ricevuta Bancaria), RID (Rapporto Interbancario Diretto) e altri strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto corrente bancario o postale intestato alla persona giuridica richiedente il contributo.

Art. 40. Regime e intensità massima degli aiuti.

1. I contributi per iniziative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), vengono concessi esclusivamente in regime di aiuto in osservanza dei regolamenti (UE) «de minimis» generale e nel settore agricolo, in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato e nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.

2. I contributi per progetti di sviluppo e ricerca di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b) non costituiscono aiuto di Stato.

3. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra tutte le domande ammissibili, proporzionalmente all'importo di spesa ammesso a contributo e non oltre la misura massima del 40%.

Art. 41. Termini di realizzazione dell'iniziativa

1. Le iniziative, di cui al presente Capo, possono iniziare dall' 1 gennaio del secondo anno precedente quello di presentazione della domanda e devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende la data di inizio dell'attività di consulenza o del progetto, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, si intende la data della prima fattura o documento equivalente.
3. Per conclusione dell'iniziativa si intende la data di ultimazione del servizio o progetto, attestati da idonea documentazione o, in mancanza, dalla data della fattura di saldo o documento equivalente.
4. Le date di inizio e conclusione dell'iniziativa sono attestate da una dichiarazione del soggetto richiedente.

Art. 42. Documentazione facente parte della domanda

1. La documentazione facente parte della domanda è indicata all'articolo 44.

TITOLO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

CAPO I DOMANDA

Art. 43. Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda è presentata all'Ufficio competente in materia di cooperazione sociale esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato (IOL), a cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La domanda è sottoscritta e inviata dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di rappresentanza del soggetto richiedente, e si considera presentata all'atto della convalida finale attestata dal sistema on line dedicato (IOL).
3. I termini per la presentazione delle domande sono perentori e sono compresi tra il 15 gennaio e il 31 marzo di ciascun anno.
4. La domanda che non rispetta i termini di cui al comma 3 è improcedibile.
5. È esclusa la responsabilità dell'Amministrazione regionale nei casi in cui, a causa del mancato rispetto, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti e delle specifiche tecniche del sistema informatico indicate nel sito istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alla cooperazione sociale, la domanda e i suoi allegati non pervengano nei termini perentori di cui al comma 3.

Art. 44. Contenuto della domanda

1. Per tutte le iniziative, la domanda contiene:
 - a) la dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il medesimo soggetto che presenta la domanda attesta: i dati identificativi del soggetto richiedente, il possesso dei requisiti generali e specifici per ciascuna iniziativa, l'elenco analitico delle spese sostenute per l'iniziativa, di cui alla lettera d);
 - b) la dichiarazione con cui il soggetto che presenta la domanda attesta: il rispetto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), il regime di aiuti di Stato che ritiene applicabile all'iniziativa, di avere preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento, di avere preso visione dell'informativa in materia di Privacy, l'impegno a conservare per dieci anni la documentazione di spesa, l'impegno a comunicare al Servizio competente ogni variazione rilevante ai fini del procedimento contributivo;

- c) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli elementi necessari a descrivere l'iniziativa, la sua durata, la finalità perseguita e il tipo di utenza a cui è rivolta;
 - d) la documentazione comprovante le spese sostenute.
2. La dichiarazione del soggetto richiedente, di cui al comma 1, lettera b), assolve anche agli obblighi di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
3. Per le iniziative di cui al Titolo II, Capo I (Investimenti aziendali) la domanda, oltre a quanto previsto al comma1, contiene anche:
- a) la dichiarazione del soggetto richiedente, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 8;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), in caso di acquisto di immobili: copia dell'atto di acquisto, con allegata dichiarazione del soggetto richiedente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta la corrispondenza agli originali della documentazione prodotta, la dichiarazione di impegno al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 53, comma 2;
 - c) per gli interventi di cui all'articolo 9, comma1, lettere b) e c): l'elenco delle spese sostenute con indicazione dei dati identificativi dei beni acquistati e il relativo numero di iscrizione nel registro dei cespiti;
 - d) un riepilogo della documentazione comprovante le spese sostenute e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dal beneficiario al venditore, fornitore/prestatore del servizio comprensivo di tutti gli elementi necessari alla loro individuazione;
 - e) nel caso di fatture che elencano voci di singole componenti dei beni, la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 7.
4. Per le iniziative di cui al Titolo II, Capo II (Interventi aventi ad oggetto lavori aventi rilevanza urbanistica o edilizia), la domanda, oltre a quanto previsto al comma1, contiene anche:
- a) la dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta: il possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 15, la regolarità urbanistico-edilizia di cui all'articolo 19, la dichiarazione di impegno al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 53, comma 2;
 - b) descrizione degli elementi anche grafici necessari ad individuare gli interventi oggetto di domanda;
 - c) copia della documentazione fiscalmente valida giustificativa delle spese sostenute corrispondente almeno all'importo del contributo richiesto, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e dalla dichiarazione attestante la riferibilità alla spesa sostenuta;
 - d) la dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta la corrispondenza agli originali della documentazione prodotta.
5. Per le iniziative di cui al Titolo II, Capo III (Occupazione) la domanda, oltre a quanto previsto al comma1, contiene anche:
- a) la dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 22, l'elenco del personale e dei relativi costi, completo di tutti gli elementi utili ai fini dell'individuazione e dell'ammissibilità delle spese oggetto di domanda;
 - b) la certificazione dei costi salariali mensili, attestati da un soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti o all'Albo dei Consulenti del Lavoro o dal collegio sindacale, ove previsto, a cui sia stato affidato l'incarico di revisione legale dei conti, o da persona o società iscritta al registro dei revisori legali;

- c) per le iniziative di cui all'articolo 33 comma 1, la dichiarazione che attesta, per il personale impiegato in tali attività, il titolo di studio coerente con le predette attività o la comprovata esperienza professionale, almeno triennale, nel campo dell'assistenza e formazione delle persone svantaggiate;
- d) nei casi di assistenza e formazione, la dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante la misura percentuale delle spese salariali riferite all'iniziativa oggetto di contributo, rispetto alle spese salariali mensili totali.
6. Per le iniziative di cui al Titolo II, Capo IV (Consulenze strategiche e progetti di sviluppo e ricerca) la domanda, oltre a quanto previsto al comma 1, contiene anche:
- a) la dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 37, l'elenco delle spese sostenute, la rispondenza dei dati riportati in elenco alla documentazione originale e la riferibilità dei pagamenti sostenuti in elenco ai beni/servizi acquistati.
- b) per le spese di cui all'articolo 39, comma 4, la certificazione dei costi salariali mensili, attestati da un soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti o all'Albo dei Consulenti del Lavoro o dal collegio sindacale, ove previsto, a cui sia stato affidato l'incarico di revisione legale dei conti, o da persona o società iscritta al registro dei revisori legali;
- c) un riepilogo dell'attività svolta, gli estremi della documentazione fiscalmente valida giustificativa comprovante le spese sostenute, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dal beneficiario al fornitore/prestatore del servizio e la dichiarazione dei termini di inizio e conclusione dell'iniziativa, di cui all'articolo 41, comma 4);
- d) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente, ove necessario, attestante la misura percentuale, rispetto alle spese salariali mensili totali, delle spese salariali riferite all'iniziativa oggetto di contributo.
7. Il medesimo soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna iniziativa prevista dal regolamento, fatto salvo quanto stabilito dal comma 8. Nel caso in cui il medesimo soggetto richiedente presenti più domande di contributo sulla medesima iniziativa viene istruita solamente l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. Le domande precedenti sono considerate improcedibili.
8. Esclusivamente per le iniziative relative agli investimenti aziendali e alla consulenza strategica, qualora il soggetto richiedente sia iscritto sia alla sezione a) che alla sezione b) dell'Albo, è ammessa la presentazione di una domanda per ciascuna sezione di iscrizione all'Albo.

Art. 45. Rendicontazione della spesa

1. La documentazione allegata alla domanda di contributo, per tutte le iniziative di cui al Titolo II, è valida anche ai fini della rendicontazione della spesa.

Art. 46. Avvio e termine del procedimento

1. Il Servizio competente provvede a rendere noti gli elementi di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.
2. Il termine di avvio del procedimento decorre dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni

Art. 47. Cause di improcedibilità ed inammissibilità della domanda

1. La domanda è improcedibile quando:
- a) non è sottoscritta o non è presentata per via telematica tramite il sistema on line dedicato (IOL), con le modalità previste dall'articolo 43, comma 1;
- b) è presentata oltre i termini stabiliti dall'articolo 43, comma 3;

- c) è stata presentata una successiva domanda per la medesima iniziativa, fatti salvi i casi previsti dal regolamento.
2. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:
- a) quando non è sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di rappresentanza del soggetto richiedente, come previsto dall'articolo 43, comma 2;
 - b) quando la spesa ammissibile risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 7, nei casi previsti;
 - c) per mancato rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, fatte salve le specifiche disposizioni in deroga previste dalla legge regionale 20/2006;
 - d) per carenze sostanziali dei contenuti della domanda.
3. Il responsabile dell'istruttoria verifica, attraverso la documentazione prodotta in sede di domanda, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna iniziativa, nonché la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente.
4. In caso di domanda irregolare o con carenze non sostanziali, il responsabile del procedimento attiva il soccorso istruttorio e ne dà comunicazione all'interessato indicandone le motivazioni e assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ai chiarimenti o integrazioni richiesti; in caso di motivata urgenza il predetto termine può essere ridotto fino a 5 giorni.
5. La documentazione relativa al soccorso istruttorio, di cui al comma 4, deve pervenire, pena l'inammissibilità della documentazione trasmessa, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione deve riportare in oggetto: il nominativo del soggetto richiedente, i riferimenti della legge regionale (L.R. 20/2006), l'annualità contributiva e gli estremi della misura contributiva cui fa riferimento la documentazione, il numero e l'anno di protocollo della domanda, il numero denominato GGP identificativo della pratica come comunicato dal Servizio.
6. Qualora la documentazione trasmessa permanga irregolare o carente, il Servizio procede sulla base della documentazione agli atti.
7. In caso di rinuncia del soggetto richiedente, intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda verrà archiviata.
8. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 48. Documentazione di spesa

1. La documentazione della spesa è indicata all'articolo 44.
2. Le spese ammesse a contributo, a pena di inammissibilità della spesa stessa, sono:
- a) riferite esclusivamente alle iniziative di cui al Titolo II;
 - b) sostenute e pagate dal soggetto richiedente direttamente a favore del fornitore, venditore, prestatore del servizio o dipendente con modalità conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di antiriciclaggio;
 - c) fatturate o attestate da documentazione equivalente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese di cui al Titolo II, Capo III;
 - d) pagate entro la data di presentazione della domanda.

Art. 49. Riparto delle risorse

1. L'elenco delle domande pervenute è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nelle sezioni dedicate alle singole misure contributive entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 43, comma 3.
2. Il responsabile del procedimento, approva, per ciascuna misura contributiva, l'elenco:
- a) delle domande ammesse con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile;

- b) delle domande inammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - c) delle domande improcedibili con le relative motivazioni.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 sul sito istituzionale della Regione, nelle sezioni dedicate alle singole misure contributive che ha valore di notifica agli interessati.
 4. I contributi sono concessi tramite riparto delle risorse disponibili per ciascuna iniziativa, nel rispetto dei limiti indicati nei relativi capi del regolamento.
 5. Non si procede ad ulteriori riparti dopo l'approvazione dell'elenco di cui al comma 2.
 6. Decorso 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, in mancanza di diversa comunicazione da parte dell'assegnatario, l'importo indicato si intende accettato.

CAPO II

CONCESSIONE, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 50. Provvedimento finale

1. La concessione dei contributi in regime de minimis è subordinata alle verifiche da effettuarsi tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
2. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto del regime di aiuti di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 ed alla relativa verifica, da parte del Servizio competente, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica viene effettuata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
3. Decorso il termine di cui all'articolo 49, comma 6, il Servizio competente adotta il provvedimento finale di concessione del contributo e lo pubblica in Amministrazione trasparente e nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione.
4. I contributi sono concessi in euro interi, con troncamento dei decimali.

Art. 51. Revoca e rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo concesso è revocato o rideterminato d'ufficio nei casi espressamente indicati agli articoli 52 e 53 e negli altri casi previsti per legge.
2. La revoca o la rideterminazione del contributo concesso e già liquidato comportano la restituzione delle somme non dovute già percepite.

TITOLO IV

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VARIAZIONI SOGGETTIVE E CONTROLLI

Art. 52. Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi devono mantenere il possesso dei requisiti e rispettare gli obblighi, previsti dall'articolo 6 e specificatamente indicati nei Capi relativi a ciascuna iniziativa, fino alla liquidazione del contributo.
2. Il controllo delle dichiarazioni attestanti i requisiti e gli obblighi di cui al comma 1, avviene secondo le modalità previste dalle linee guida adottate dal Servizio.
3. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 1 il Servizio procede alla revoca del contributo.

4. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni prodotte sono causa di decadenza dalla concessione dei contributi. Ove i contributi siano già liquidati, il beneficiario e l'autore delle false dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 53. Vincoli per le imprese beneficiarie

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20/2006 i soggetti beneficiari dei contributi di cui ai Capi I e II aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo di mantenere fino al 31 dicembre, rispettivamente del terzo anno o del quinto anno successivo alla concessione del contributo:

- a) la disponibilità e la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi;
- b) l'iscrizione all'Albo e la sede nel territorio regionale.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a:

- a) presentare, all'atto della domanda, una dichiarazione di impegno al rispetto, per tutta la loro durata, dei vincoli di cui al comma 1;
- b) comunicare al Servizio competente l'eventuale mancato rispetto dei vincoli entro 30 giorni dall'inadempimento.

3. Nei casi di contributi su beni immobili assoggettati al vincolo di cui al comma 1, decorsi tre anni per le PMI o cinque anni per le grandi imprese, l'avvenuto rispetto del vincolo deve essere dichiarato entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla fine del periodo di vincolo, con apposita dichiarazione finale, da inviare al Servizio competente, senza necessità di dichiarazioni intermedie.

4. In assenza di ricezione della dichiarazione finale di cui al comma 3, il Servizio competente invita il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni, decorso tale termine procede all'effettuazione di ispezioni e controlli. In caso di esito negativo si procede alla revoca del contributo.

5. Per i beni immobili per i quali venga comunicato il mancato rispetto del vincolo di destinazione, ai sensi del comma 2, lettera b), il Servizio competente procede con la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo, computato in giorni, per il quale il vincolo è stato rispettato.

6. La verifica sul vincolo di mantenimento dell'iscrizione all'Albo e della sede nel territorio regionale, di cui al comma 1 lettera b), viene effettuata dai competenti uffici regionali.

Art. 54. Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi

1. In caso di variazione soggettiva del richiedente, successiva alla presentazione della domanda, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il soggetto subentrante presenta istanza di subentro nel procedimento di concessione, entro 15 giorni dalla data di registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva.

3. Ove la variazione soggettiva sia intervenuta antecedentemente alla liquidazione del contributo, questo è concesso al soggetto subentrante, verificata la sussistenza dei requisiti e il rispetto degli obblighi previsti.

4. Il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 53 per il periodo residuo.

Art. 55. Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti ed alla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

TITOLO V

RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 56. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rinvia alla legge regionale 20/2006, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

Art. 57. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 186 (LR 20/2006, art. 22 e art. 23. Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 381/1991. Approvazione);

b) il decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2008, n. 320 (L.R. 20/2006, art. 22 e seguenti. L.R. 27/2007, art. 37, co. 7. Modificazione dell'art. 10, comma 1, dello schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5, co. 1, della l. 381/1991, approvato con DPRReg. 0186/2007);

c) il decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381);

d) il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 282 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.);

e) il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 233 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.);

f) il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2020, n. 10 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.);

g) decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2020, n. 170 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.);

h) decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2024, n. 26 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.);

i) decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2025, n. 27 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.).

Art. 58. Norme transitorie

1. Alle domande e ai relativi rendiconti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente.
2. Per il primo anno di applicazione del regolamento i termini perentori per la presentazione delle domande decorrono dal 2 marzo 2026 al 30 aprile 2026.
3. Per il primo anno di applicazione del regolamento i richiedenti non possono presentare domande riferite a spese sostenute nell'anno 2025 già oggetto di concessione di contributo.

Art. 59. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026.